

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - VIOLAZIONI E SANZIONI -

Il tema del convegno “La tracciabilità dei flussi finanziari” appare focalizzato sulle disposizioni della legge 136/2010, combinate con quelle di cui al decreto legge n. 187/2010, ma in realtà l’istituto della “tracciabilità” assume una connotazione che trascende l’ipotesi di controllo dei flussi finanziari inerenti alla contrattazione pubblica, per abbracciare ogni tipo di controllo di movimenti di denaro, volto a prevenire infiltrazioni criminali nel sistema dei pubblici appalti nonché l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In quest’ottica vanno analizzate le condotte criminose e correlative sanzioni in relazione alle due fattispecie, limitazione all’uso del contante e tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse a lavori, servizi e forniture pubbliche, che fanno capo a due distinti regimi normativi.

* * * * *

1. Tracciabilità generale dei movimenti finanziari.

Il primo profilo, che possiamo definire “tracciabilità generale dei movimenti finanziari”, è disciplinato dai Titoli III e V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.

E’ noto che sulle disposizioni di cui al citato Titolo III sono intervenute, in rapida successione, numerose novelle: decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 20; decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2; fino a giungere all’art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modifiche ulteriormente apportate dall’art. 27 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. C’è però da segnalare, *incidenter tantum*, che l’ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, disposto dal decreto legge 201/2011, pur se insistente su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, tende sempre più ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale. In altri termini, le finalità delle disposizioni del D. Lgs. 231/2007, come da ultimo modificate, sono dupplici: oltre che contrastare il riciclaggio, attraverso la limitazione e il controllo della circolazione del contante si vuole altresì raggiungere l’obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che tuttora sfuggono alla tassazione diretta e indiretta.

Ciò premesso, le norme di diritto sostanziale relative alle infrazioni nell’utilizzo dell’uso del contante o dei sistemi di risparmio o alle violazioni degli obblighi connessi sono previste dagli articoli 49 e seguenti del citato decreto legislativo. In particolare l’articolo 49, nella stesura precedente all’ultimo intervento modificativo, prevedeva limiti di importo di 2.500 euro, definitivamente ricondotti al nuovo limite generale di 1000 euro. Tale limite non opera, per effetto dell’art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, nei confronti dei soggetti persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i quali acquistano beni o prestazioni di servizi legate al turismo presso i commercianti al minuto o agenzie di viaggi e turismo. Per tali soggetti, a determinate condizioni, il limite di trasferimento di denaro contante è elevato a 15.000 euro.

Dal 1° febbraio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni prevedenti sanzioni per le infrazioni commesse relativamente al nuovo limite di circolazione del contante. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 12 del DL 201/2011 provvede ad evitare che costituisca infrazione la

violazione delle relative disposizioni commessa fino al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo per ultimo introdotte. Per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, il 31 marzo 2012 è scaduto il termine per l'estinzione a cura del portatore ovvero per la riduzione del saldo entro una somma non eccedente il predetto importo.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'articolo 2, comma 4-bis del decreto legge n. 138/2011 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, con Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 (**allegato 1**), tale Ministero ha emanato disposizioni attuative preoccupandosi, in particolare, oltre che di disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni, anche di delimitare l'esatto ambito temporale di applicabilità delle preesistenti disposizioni in relazione ad infrazioni commesse antecedentemente all'ultima definizione degli importi. E ciò in considerazione della continua alterazione dei limiti relativi all'uso del contante, degli assegni liberi e dei libretti al portatore, che il legislatore ha via via concepito, riassunta nel seguente prospetto:

Fino al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011	1.000 euro

Di seguito sono elencate le sanzioni, come definite, con riferimento agli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 231/2007, dal Ministero dell'economia e delle finanze nella cennata circolare, nella quale si fa presente che, per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010, si applica la normativa all'epoca vigente, che non prevedeva una sanzione minima pari a 3.000 euro, introdotta dal comma 2 dell'art. 20 del D.L. 78/2010 mediante comma aggiuntivo *7-bis* all'art. 58 del D.Lgs. 231/2007:

a) per i trasferimenti effettuati (fino al 15 giugno 2010) in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. Per le violazioni inferiori ai 250.000 euro, restano valide le percentuali stabilite dalla Commissione consultiva con i pareri di massima forniti in allegato alla Circolare. Invece, per i trasferimenti avvenuti dal 16 giugno 2010, si fa riferimento al comma *7-bis* dell'art. 58, il quale dispone che:

1- per le violazioni previste dai precedenti commi (ossia: 1, 5, 6 e 7 – art. 49) la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Inoltre, per le violazioni di cui al comma 1, che riguardano importi superiori a cinquantamila euro l'importo della sanzione minima è aumentato di cinque volte rispetto all'1% previsto dal comma 1 dell'art. 58, ossia è pari al 5% dell'importo trasferito;

2- per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (art. 58), che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

Questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010 e non fa venire meno la possibilità di chiudere i procedimenti oblabili (commi 1, 5, 7 art. 49) al 2% degli importi oggetto di infrazione.

b) Per le violazioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, qualora trattasi di transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (art. 60). Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.

c) Per le violazioni di cui al comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 1.000 euro, atteso che gli assegni al traente non possono essere trasferiti. Per questa violazione non è prevista la facoltà di "oblare".

e) Per le violazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 49, le sanzioni minime e massime sono altresì contenute nelle disposizioni dell'articolo 58 e anche per queste violazioni non è ammessa l'oblazione. Si ribadisce che il termine per ricondurre i libretti al portatore sotto la soglia dei 1.000 euro è il 31 marzo 2012.

Per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (disposizione aggiunta al predetto comma 7-bis con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).

Le infrazioni ai commi 1, 5, 8, 12, 13 ex art. 49, commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite di 1.000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012.

2. Disciplina specifica in materia di giochi.

Per quanto riguarda la materia dei giochi, questa è oggetto di normativa specifica (art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 2008 ed artt. 14, 24 e 55 del D.Lgs. 231/2007), che viene a saldarsi con quella generale di cui sopra, dando vita ad un particolare meccanismo di tutela a favore degli utenti, della sicurezza e dell'ordine pubblico, oltre che di cautele e garanzie in vista delle finalità generali delle disposizioni antiriciclaggio.

Le previsioni, contenute nel D.Lgs. 231/2007, applicabili anche alle operazioni di gioco *online*, sono riassumibili come segue:

- obbligo di identificazione del cliente (art. 24, comma 4);
- obbligo di conservazione dei documenti e di registrazione dei documenti acquisiti nel procedimento di verifica della clientela (art. 36);
- obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art 41);
- divieto di dare comunicazione a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette (art. 46).

Le sanzioni, tutte di carattere penale, sono indicate dall'art. 55 del decreto legislativo, fatta eccezione per l'omessa segnalazione di operazioni sospette, punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 57.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti pubblici.

Il secondo profilo, definibile come "tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti pubblici", è da ricondursi alla fattispecie disciplinata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha mutuato, integrandone il regime di obblighi e di sanzioni, previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo - art. 16 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77) e per l'Expo 2015 di Milano - art. 3- *quinquies* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - anch'esse finalizzate a garantire il contrasto alle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici. Per quanto riguarda, in particolare, l'Expo 2015, il Ministro dell'interno ha emanato linee guida per la disciplina delle procedure di controllo antimafia in relazione ai contratti relativi alla realizzazione dell'esposizione (**allegato 2**), richiamando, senza necessità di recare ulteriori contributi interpretativi, le norme di cui alla legge 136/2010 in riferimento all'applicazione degli obblighi di tracciabilità e delle relative sanzioni.

Diversamente il citato Ministero ha operato con riferimento alle linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 (**allegato 3**), laddove sono ben definite le procedure di tracciamento finanziario da adottare e le connesse sanzioni in caso di violazione.

L'applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità anche al settore dei giochi è indiscussa (cfr. Circolare MEF del 29 settembre 2011 (**allegato 4**))

L'articolo 6 della legge n. 136/2010 introduce sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura variabile tra un minimo e un massimo in relazione alla gravità dell'inadempimento commesso e rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), del decreto legislativo 231/2007 e infine della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni commesse, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni.

Nel seguente quadro sono elencate sinotticamente le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le correlative sanzioni amministrative pecuniarie:

Condotta	Sanzione amministrativa
1. Transazioni relative a servizi, lavori e forniture pubblici e erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o di Poste italiane.	Dal 5 al 20% del valore della transazione (comma 1)
2. Transazioni relative a servizi, lavori e forniture su conto corrente non dedicato o con modalità diverse dal bonifico postale o bancario o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità.	Dal 2 al 10% del valore della transazione (comma 2)
3. Mancata indicazione del CUP o del CIG nel bonifico bancario o postale.	Dal 2 al 10% del valore della transazione (comma 2) ¹
4. Reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.	Dal 2 al 5% di ciascun accredito (comma 3) ²
5. Omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	Da 500 a 3.000 euro (comma 4) ³

In sede di lavori preparatori del DDL governativo, fu segnalata l'opportunità di uniformare la terminologia impiegata dalle due disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, e art. 6, comma 1, in quanto mentre l'art. 3 parla di finanziamenti pubblici, l'art. 6 fa riferimento a provvidenze pubbliche, con evidente difetto di univocità di terminologia, oltremodo necessaria trattandosi di disposizioni sanzionatorie. Inoltre, il comma 1 dell'art. 6, da un lato, non chiarisce inequivocabilmente quale sia l'eventuale destinatario della sanzione in caso di effettuazione di

¹ E' interessante evidenziare che l'importo della sanzione è stato modificato dalla Camera nel corso dei lavori preparatori del DDL AC 3290. Il testo originario del Governo (art. 4, comma 3, del DDL) prevedeva una sanzione di 500 euro per ciascun accredito.

² V. nota 2.

³ Anche tale importo è stato modificato dalla Camera. Il testo originario del DDL governativo prevedeva 500 euro per ciascuna operazione e estendeva tale sanzione anche all'omessa indicazione del CUP, che ora è invece collocato nell'ambito del comma 2.

erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche; dall'altro, delinea l'entità della sanzione come una percentuale della transazione, senza fare alcun riferimento alle erogazioni e concessioni.

Stabilite le sanzioni ai commi da 1 a 4, il successivo comma 5 dell'art. 6 rinvia, nei limiti della compatibilità, al procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché di applicazione delle sanzioni delineato dai citati D.lgs n. 68/2001, n. 231/2007 e dalla legge n. 689/1981.

Una questione, particolarmente delicata, concerne l'applicazione delle norme sulla tracciabilità ai contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all'interno dei confini nazionali. Sul punto si è espressa l'Autorità per la vigilanza ((Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pag. 23, in **allegato 5**) la quale ha ritenuto che, *“attesa la ratio dell'art. 3 e la sanzione di nullità connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative disposizioni siano norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di diritto internazionale privato”*.

Sul piano sanzionatorio, invece, l'Autorità è del parere che, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembri escludere la possibilità che l'operatore economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul piano contrattuale.

Ciò non ha, comunque, impedito all'Autorità di ipotizzare misure per ridurre il rischio di elusioni della disciplina. Nella citata Determinazione n. 4 (pag. 24), l'Autorità introduce elementi di responsabilizzazione delle amministrazioni che, stipulando contratti con operatori esteri, non riescono ad assicurare la piena applicazione della disciplina della tracciabilità. Viene indicato, in particolare, lo scenario in cui una stazione appaltante acquista forniture o servizi infungibili da un operatore stabilito fuori dal territorio italiano e questi rifiuta, ad esempio adducendo una normativa interna incompatibile, di seguire gli obblighi di tracciabilità, in particolare nei rapporti a valle con gli operatori della filiera. In questa ipotesi viene consentito all'amministrazione di procedere in ogni caso all'acquisto del bene o del servizio, ma nel contempo viene richiesto che l'amministrazione motivi in ordine all'esistenza di un unico possibile contraente, conservi la documentazione che comprovi che essa si è diligentemente attivata richiedendo l'applicazione della tracciabilità e, comunque, che assicuri il rispetto degli obblighi che prescindono dal consenso dell'operatore economico privato, quale ad esempio l'obbligo di richiedere il CIG.

4. Sanzioni civilistiche.

Si premette che le imprese non hanno il dovere di controllo sull'adempimento degli obblighi di tracciabilità da parte dei propri contraenti. Tuttavia, il comma 8 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 stabilisce un generico dovere –tra l'altro non sanzionato in caso di violazione– dell'appaltatore, subappaltatore, subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della provincia in cui ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Da rilevare la circostanza che la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza in relazione alle violazioni degli obblighi di cui si discute.

Le sanzioni di tipo civilistico sono le seguenti:

a) come si è già visto, il mancato inserimento nei contratti della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità comporta la nullità del contratto, che sarà da considerare come mai stipulato. Come noto, infatti, la nullità comporta il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto, come se lo stesso non fosse mai esistito; può essere accertata dal giudice d'ufficio, la relativa azione può essere

proposta da chiunque vi abbia interesse e non è sanabile. L'azione di nullità non è sottoposta a prescrizione e gli effetti della dichiarazione del giudice sono retroattivi.

Ovviamente, ove sia affermata la nullità del contratto di appalto principale, questa travolge anche i contratti derivati, cioè i subappalti e i subcontratti

b) una seconda sanzione civilistica è prevista dal comma 9-*bis* dell'art. 3 della legge n. 136/2010, aggiunto dal DL n. 187/2010, per l'ipotesi di mancata utilizzazione di uno strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie, e consiste nella risoluzione del contratto cui afferisce l'operazione finanziaria stessa (appalto, subappalto o altro subcontratto).

Da notare che, relativamente a questa sanzione, l'evoluzione normativa ne ha temperato gli effetti. Mentre, infatti, il testo originario della legge prevedeva la risoluzione del contratto per ogni ipotesi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità (comma 8 dell'art. 3 originario, in **allegato 6**), con le modifiche apportate dal DL. n. 187/2010 la risoluzione del contratto consegue all'ipotesi di inadempimento più grave, vale a dire il mancato utilizzo del bonifico ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità (comma 9-*bis*). Resta però fermo il carattere di effetto automatico *ex lege* (risoluzione di diritto).

Rispetto a quanto recato dall'originaria stesura dell'art. 3 della legge n. 136/2010 (comma 8) - laddove si prevedeva che il contratto di appalto dovesse essere munito di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi per ogni ipotesi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità - la risoluzione del contratto per violazione dell'obbligo in questione, per effetto delle modifiche apportate dal DL 187/2010 (art. 7, comma 1) al citato art. 3 (commi 8 e 9-*bis*), non è più rimessa all'attività della parte, bensì è una conseguenza che si produce automaticamente. La sanzione, in ogni caso, richiede un'apposita azione giudiziaria promossa, previa valutazione circa l'opportunità di intervenire in tal senso, da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Il procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi di tracciabilità è regolato dalla legge n. 689/1981. Competente ad applicare le sanzioni è il Prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Contro il provvedimento che applica la sanzione si può fare opposizione al giudice del luogo ove ha sede il Prefetto.

Il Prefetto può venire a conoscenza delle violazioni agli obblighi di tracciabilità dalla stazione appaltante, dall'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della controparte, come sopra si è detto, ovvero dall'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'indagine condotta ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 6.

Non è escluso che il Prefetto venga a conoscenza direttamente di tali violazioni, nell'ambito degli accessi e accertamenti ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il cui contenuto è confluito nell'art. 93 del nuovo codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), non ancora operativo *in parte qua*.

5. Disposizioni transitorie

Il regime temporale di applicazione della disciplina sulla tracciabilità è stato chiarito a livello normativo dall'art. 6, commi 1 e 2, del DL. n. 187/2010, non recando la legge n. 136/2010 alcun regime transitorio per i contratti già stipulati o in corso di esecuzione.

Il citato art. 6 dispone espressamente che le norme dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 sono immediatamente applicabili ai contratti indicati dal medesimo articolo 3 della legge, sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti che da essi derivano. Non rileva, pertanto, che il bando sia stato

pubblicato prima del 7 settembre 2010, avendo esclusivo rilievo la data di sottoscrizione del contratto.

Quanto ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge medesima, il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che gli stessi devono adeguarsi alle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 187/2010, vale a dire entro il 18 giugno 2011 (la legge di conversione del decreto legge è entrata in vigore il 18 dicembre 2010)

In sede interpretativa, l'Autorità di vigilanza ha precisato (Determinazione n. 4/2011, pag. 9 segg.) che sono altresì soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (art. 57, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dalle circostanze indicate dall'art. 140 del Codice (fallimento dell'appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (art. 132 del Codice ed artt. 161 e 311 del DPR n. 207/2010), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

Roma, 10 maggio 2012

cons. Massimo Lasalvia